



DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

IMPOSTE
Imu e Tares, venerdì alla cassa
► in primo piano

L'ESPERTO RISPONDE
Affitti, l'Ape ora va solo «citato» nel contratto
► in allegato

28 febbraio
Il termine per il pagamento della mini-sanatoria

RISCOSSIONE
Sanatoria delle cartelle in tempi stretti
► in Norme e tributi

Fisco e controlli. Il contribuente verrà convocato dall'Agenzia prima dell'eventuale contestazione

Redditometro a chiamata

La prima verifica va fatta sulla correttezza dei dati sul reddito

Antonio Iorio

La norma sul nuovo reddito metro prevede espressamente l'obbligo, a carico dell'ufficio, di convocare il contribuente per attivare un contraddittorio preventivo all'eventuale accertamento sintetico. Il primo step si attiva mediante la notifica di un invito a comparire, con il quale l'agenzia, in buona sostanza, chiede spiegazioni circa la provenienza del denaro utilizzato per far fronte agli oneri che risultano imputabili al contribuente.

Nell'anagrafe tributaria, infatti, ci sono moltissime informazioni che possono costituire la fonte d'ingresso delle presunzioni da reddito metro. Si pensi agli acquisti di immobili, auto, vetture, sottoscrizioni di mutui, erogazioni di denaro in atti di donazione, l'acquisto di imbarcazioni, anche in leasing, le utenze, le spese superiori a 3.600 euro e così via.

A queste informazioni si aggiungono anche quelle inserite nella dichiarazione dei redditi presentata (si veda il «Sole 24 Ore»). È il caso ad esempio di spese di ristrutturazione edilizia, spese mediche, assegno corrisposto al coniuge, spese sostenute per il decesso di un parente, versamento dei contributi per la colf o anche solo quelli volontari versati all'Inps per fini pensionistici.

In altre parole, dunque, l'amministrazione è a conoscenza del denaro speso dal contribuente e, in caso di difformità rispetto ai redditi dichiarati, richiede delucidazioni in merito alle fonti finanziarie utilizzate per tali acquisti. Il contribuente dovrà così produrre tutta la documentazione ritenuta utile per provare la propria buona fede.

Una volta ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il primo ri-

scontro che il contribuente deve svolgere riguarda la correttezza dei dati in possesso dell'amministrazione e cioè che i beni e le spese imputabili al contribuente siano esatti.

È opportuno, infatti, documentare l'eventuale indisponibilità di alcuni dei beni indicati nell'invito. Si pensi a un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare o ad un auto acquistata per un altro soggetto. In queste ipotesi, la capacità di mantenimento non è in capo al contribuente, ma bensì al soggetto utilizzatore.

Può tornare utile, ancora, verificare le caratteristiche dei beni indicati dall'amministrazione: ad esempio la casa di abita-

DA RICORDARE

Può diventare necessario documentare l'eventuale indisponibilità di alcuni dei beni indicati nell'invito delle Entrate

zione (metri quadrati, percentuale di proprietà e così via) o l'autovettura (potenza o semplicemente il modello), onde riscontrare che siano riportate correttamente.

In secondo luogo, il contribuente dovrà dimostrare all'ufficio quale fonte di finanziamento abbia consentito l'acquisto o il mantenimento di tali beni. Potrebbero essere intervenuti, infatti, prestiti ottenuti da istituti bancari o da terzi, donazioni di denaro, redditi legittimamente non confluiti nella dichiarazione (redditi esenti, tassati alla fonte, ecc.), liquidità giacenti sui propri conti perché derivanti da risparmi pregressi e così via. Situazioni, queste, che andranno

provate e documentate, ad esempio, con contratti registrati, copie degli estratti conto, bonifici o simili. Rilevano anche eventuali disinvestimenti, immobiliari o mobiliari (smobilizzo di titoli, fondi, azioni e così via), in quanto possono certamente aver contribuito a aumentare la disponibilità finanziaria.

Tuttavia, è prassi che l'ufficio per avere dimostrazione certa che tale denaro abbia realmente contribuito per gli acquisti imputabili al contribuente, pretende un qualcosa in più. Infatti, oltre alla prova documentale di tali circostanze, i controllori richiedono, di sovente una sorta di corrispondenza diretta tra il corrispettivo derivante dallo smobilizzo e l'acquisto eseguito. Spesso, ad esempio, a chi ha venduto un immobile è stato chiesto di dimostrare che la somma incassata non sia stata reinvestita o spesa per altri fini.

Di ogni incontro tra contribuente e Agenzia deve essere redatto verbale con l'indicazione dei documenti consegnati e le giustificazioni di parte. Ne consegue che risposte puntuali e tempestive all'invito dell'Agenzia sono, sicuramente, il primo passo per ben difendersi. La mancata risposta, infatti, oltre a essere punita con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro, consente agli uffici di procedere induttivamente alla determinazione del reddito. Inoltre, è espressamente previsto che le notizie e i dati non esibiti, o non trasmessi, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La procedura in sei punti

1 L'INVITO

L'agenzia invita il contribuente con una lettera a fornire chiarimenti in merito alla disponibilità finanziaria utilizzata per acquistare i beni o servizi risultanti dall'anagrafe tributaria

2 IL CONTRADDITTORIO

Il contribuente in seguito all'invito si presenterà in ufficio documentando e giustificando la provenienza del denaro utilizzato per i diversi acquisti.

3 IL VERBALE

Di ogni incontro e di ogni consegna dovrà essere redatto verbale dal quale dovranno risultare i documenti prodotti e le giustificazioni, anche verbali, eccettuate dal contribuente

4 L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'ufficio, analizzato quanto prodotto dal contribuente, se riterrà ancora sussistere una discrasia rispetto al reddito dichiarato, formulerà una proposta per definire la posizione, aderendo alla quale si beneficerà di sanzioni ridotte

5 L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il contribuente che non intenderà aderire alla proposta di adesione dell'ufficio, riceverà l'avviso di accertamento che dovrà contenere la motivazione del rigetto delle difese adottate nelle fasi precedenti

6 IL RICORSO

Il contribuente che non presti acquiescenza all'accertamento ricevuto potrà impugnarlo dinanzi alla commissione tributaria sollevando le questioni di diritto e merito che riterrà rilevanti al fine di far dichiarare la nullità o l'infondatezza della pretesa

Le iniziative

Giovedì prossimo è il giorno di Telefisco



Si terrà giovedì 30 gennaio l'edizione 2014 di Telefisco, convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore che costituisce una bussola per le problematiche fiscali per professionisti e operatori d'impresa. Oltre alle tante modifiche introdotte dalla legge di stabilità, gli approfondimenti del convegno interesseranno le ultime modifiche intervenute su Iva, tassazione sui patrimoni con bollo, Irap, reddito metro, la riforma dell'imposta di registro, le modifiche sul monitoraggio fiscale e il quadro RW. Ma anche il ricco pacchetto di novità sulle imposte che riguardano la casa. Infine, spazio al capitolo su accertamento, riscossione e contenzioso.

Finora sono 78 le sedi accreditate. La trasmissione di Telefisco 2014 avverrà non più via satellite ma solo in streaming. È ancora possibile diventare partner attivando una sede locale: per conoscere le condizioni si può contattare il numero telefonico 02-34973204 o inviare una email a telefisco@ilssole24ore.com.

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Se il sospetto diventa regola del legislatore

di **Andrea R. Castaldo**

Chi volesse trovare nella disordinata e variegata produzione normativa recente un denominatore comune, una costante di politica criminale, avrebbe filo da torcere. Oltre l'estemporaneità dipendente dalle spinte simboliche del diritto penale, s'imbattebbe soltanto in una curiosa regola del sospetto, assurda a principio informatore dell'ordinamento e a fattore coagulante del caos legislativo. La regola del sospetto consiste fondamentalmente nel dubitare della correttezza del cittadino, nel considerarlo, salvo prova contraria, borderline o addirittura fuorilegge. E di conseguenza nel predisporre strumenti limitativi della sua libertà personale o patrimoniale, in attesa di chiarimenti. Gli esempi sono noti.

La cartina di tornasole è offerta dalle misure di prevenzione, affine da ultimo nel potenziale erosivo nel cosiddetto codice antimafia. La prevenzione infatti non ha bisogno della commissione di un reato per legittimare l'intervento. Anzi, fa proprio dell'assenza del requisito fondante ed è costruita su tipologie seriali di individui, che per stile comportamentale e tenore di vita denotino una pericolosità sociale da neutralizzare. Così, la ricchezza ingiustificata diventa indice di sospetto e legittima forme di aggressione patrimoniale dagli effetti dirompenti.

Altro terreno di coltura è l'evasione fiscale. Sul presupposto (indimostrato) che tutti evadono, o almeno ci provano, l'amministrazione pubblica ha predisposto un intricato quanto complesso groviglio di disposizioni volte a impedire manovre di sottrazione al fisco. L'aspetto interessante è che tali interventi non attengono alla sfera dei controlli, in sé legittimi, ma si situano nella fase iniziale, imponendo al contribuente cervolliche prescrizioni per autoidentificare la propria capacità contributiva e sanzionando l'omessa attuazione. Una politica legislativa a raccolta indifferenziata, che spara nel mucchio dell'impossibilità di adottare filtri selettivi in funzione del destinatario dell'obbligo, finisce però per essere percepita come ingiusta e iniqua. Non si tratta peraltro dell'unico guasto.

In realtà il rapporto Stato-cittadino ne esce malconcio sotto il profilo della fiducia, trattando il secondo quale suddito del regime. Chiunque, infatti, si sentirà intimamente ferito quanto meno sul piano etico se l'interlocutore pubblico gli chiede conto continuamente di giustificare la legittimità del suo operato, non fidandosi di lui e anzi sulla base del mancato rispetto della legge. L'attrazione dell'elusione fiscale nell'orbita dell'evasione, la diffidenza verso forme di tutela patrimoniale (trust), ne rappresentano la plastica evidenza. Salvo prova contraria, ovviamente.

Ma qui si annida un'altra distorsione del sistema, stavolta sul versante applicativo. L'inversione dell'onere della prova è deleteria perché contraria allo Stato di diritto, imperniato sull'elementare principio che è l'accusa e non l'accusato a dover provare rispettivamente colpevolezza o innocenza.

La regola del sospetto, dunque, nata di fronte alle emergenze reali degli anni di piombo e della lotta alla criminalità mafiosa (totem divenuto formidabile strumento di acquisizione di consenso sociale), col tempo è divenuta comoda scorticia per ribaltare sul privato i compiti pubblici di controllo e alibi per gli investimenti, scaricando su quest'ultimo il costo dei connessi adempimenti.

Non può meravigliare allora lo scarso o nullo appeal che tali misure registrano a livello emotivo e la mancata larga condivisione di progetti di eticizzazione. Proprio perché purtroppo paladino di essi è uno Stato esoso e "occhiuto" nel pretendere, quanto ostile e sgarbato nell'erogare a favore della collettività i servizi per i quali ha battuto cassa, generalmente con risultati scadenti. E non è tutto.

Contrariamente all'idea di fondo che dovrebbe ispirare ogni manovra normativa tesa ad alimentare circuiti virtuosi, la regola del sospetto finisce per moltiplicare le norme esistenti, ingolfando il già collaustato sistema. Con buona pace dello sbandierato programma di semplificazione legislativa. Senza contare che la congestione normativa quale effetto di risulta comporta l'accrescimento del potere in capo alla burocrazia, un territorio ove si annidano sacche di corruzione che rischiano di implementarsi. Con l'effetto paradossale di un risultato antinomico al progettato.

* ardiana di diritto penale Università degli studi di Salerno

Studi di settore. La Ctp di Parma ha contestato alle Entrate la mancanza di uno scambio di opinioni con il contribuente

Il contraddittorio non deve essere formale

Laura Ambrosi

Il contraddittorio deve essere un reale scambio di opinioni tra ufficio e contribuente e non una mera consegna di documenti. Il principio è stato affermato dalla Ctp di Parma, con la sentenza n. 94/6/13 che si è soffermata sulla rilevanza sostanziale del contraddittorio preaccertamento.

L'agenzia delle Entrate aveva emesso degli avvisi di accertamento fondati sull'applicazione degli studi di settore. Gli atti erano stati preceduti dagli inviti al contraddittorio ai quali era seguito il deposito della documentazione richiesta dall'ufficio, oltre che di una breve memoria illustrativa dei fatti.

Successivamente è stato notificato l'avviso di accertamento, tempestivamente impugnato dal contribuente, il quale ha eccepito «la nullità insanabile dell'atto» perché non è mai stato preceduto da un effettivo e concreto contraddittorio. Il ricorrente evidenziava che su certe questioni menzionate nella memoria, se

IL PRINCIPIO

Va materialmente consentito all'interessato di manifestare il proprio punto di vista in merito agli elementi su cui verrà fondato l'accertamento

l'ufficio l'avesse convocato avrebbe avuto la possibilità di fornire ulteriori giustificazioni, oltre che smentire alcune teorie rilevate solo nell'atto.

L'Agenzia, nella propria costituzione in giudizio, ha smentito l'assunto del contribuente, rilevando che nella motivazione erano specificate puntuali contestazioni alle memorie e giustificazioni prodotte. Tant'è che la pretesa risultava così fondata su una molteplicità di indizi e non solo sulla risultanza degli studi di settore.

Il collegio ha preliminarmente rilevato che effettivamente l'avviso emesso specificava altri elementi, oltre al dato statistico, dimostrando chiaramente da dove

era tratto il convincimento dell'evasione, ossia l'antieconomicità dell'attività svolta e la presenza di anomalie contabili. Pertanto, sotto il profilo amministrativo, l'atto era certamente idoneo ad incidere nella sfera patrimoniale del contribuente.

Tuttavia, il giudice ha condiviso l'eccezione preliminare sul difetto di contraddittorio. Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite ha rilevato che solo in tale sede il contribuente può provare la sussistenza di condizioni che giustificano le differenze rispetto ai risultati degli studi di settore. Ne consegue dunque che quel che dà sostanza alla pretesa è proprio lo scambio di opi-

nioni con il contribuente, dal quale possono emergere elementi attinenti a comunicare la concreta realtà economica dell'impresa. Recentemente la Cassazione ha precisato che il contraddittorio deve avere carattere sostanziale e non solo formale (ordinanza 24739/2013), proprio per la funzione di garanzia che deve avere.

Il collegio pertanto ha rilevato che non è possibile considerare «contraddittorio» la mera ricezione di documenti da parte dell'ufficio, pur redigendo un atto verbale di comparizione, chiamato appunto «verbale di contraddittorio». In queste ipotesi, si tratta, infatti, di un semplice scambio epistolare rispetto all'in-

vito a comparire, ben lontano da una forma vera e propria di scambio di opinioni. L'amministrazione ha l'obbligo di dover materialmente ascoltare il contribuente per consentirgli di manifestare il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali intendere fondare l'accertamento. A parere della Ctp, pertanto, all'assenza di un reale confronto non può che conseguire la nullità insanabile degli avvisi di accertamento.

La pronuncia consolida ulteriormente il ruolo centrale rivestito dal contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento che deve svolgersi effettivamente nella sostanza e non rappresentare un mero adempimento formale, come sovente avviene quando si è convocati dall'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Per quelle partecipate da pubbliche amministrazioni

Fondazioni non sfrattabili per morosità

Guglielmo Saporito

Le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni e di elevato livello culturale non possono essere sfrattate da sedi pubbliche per una banale morosità. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con un'ordinanza urgente del 15 gennaio (Sezione VI, n. 102) che ha salvato la fondazione Premio Napoli da uno sfratto poco decoroso ed inspiegabile.

Da più mesi la Fondazione vedeva crescere il debito verso il Demanio, ma ciò era causato da una crisi finanziaria imputabile alle stesse pubbliche

amministrazioni presenti nell'ente che non versavano propri contributi. Con il provvedimento del giudice amministrativo la Fondazione avrà più tempo per reperire le risorse e mantenere la sede all'interno del Palazzo reale nel capoluogo campano al canone di 2mila euro mensili. Sarà quindi un problema di Regione, Comune e Provincia e Camera di Commercio, soci della Fondazione, reperire le risorse e ripianare il debito.

La vicenda aveva assunto contorni problematici quando, in primo grado, il Tar si era

espresso per lo sgombero, sottolineando che mancava un vero e proprio contratto che giustificasse il possesso dei locali e che il mancato pagamento di canoni generava una situazione non conforme a diritto. Un doppio contrasto con i principi generali che strideva con la necessaria valorizzazione dei luoghi di pregio.

Più duttile è stato il giudice di appello, il quale ha ricordato che la fondazione è un ente morale costituito con un decreto del presidente della Repubblica del 1961 per promuovere cultura letteraria, artisti-

ca e scientifica nella città di Napoli, che più enti pubblici vi partecipano e, soprattutto, che la sede nel Palazzo Reale di Napoli fu disposta sin dal 1974 dal presidente del consiglio regionale.

Non si trattava quindi di uno sgombero per morosità di locali destinati ad attività commerciali, oppure di un generico demanio marittimo assegnato a un concessionario in mora nei canoni annuali. Del resto, anche recentemente il demanio marittimo ha beneficiato di una sanatoria dei canoni (ridotti fino al 70% o

rateizzato in sei anni con riduzione al 60% dall'articolo 1 comma 732 della legge di stabilità 147 del 2013).

Quindi, se è vero che la gestione dei beni pubblici deve essere attenta, e che l'assegnazione dei beni demaniali deve preferire il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico, occorre tener presente che una fondazione prestigiosa è correttamente accolta in un edificio storico. Se poi vi è un ritardo nel pagamento dei canoni, osserva il Consiglio di Stato, è necessario dare il giusto peso alle circostanze che hanno motivato il ritardo e prendere atto della buona volontà nel cercare di regolarizzare la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESEC. IMM. n. 21/99 R.G.E.
Prof. delegato Rag. Paolo Evangelista. Vendita senza incanto: 14/03/2014 ore 09.30 presso Aula Collegiale del Tribunale di Nola, p. primo, stanza 161. Lotto 5: Comune di San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 6/20. Piena proprietà di immobile a destinazione commerciale, di mq 520,30 al p. terra. Libero. Prezzo base Euro 297.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 15.000,00. Lotto 15: Comune di San Giuseppe Vesuviano Via Cesare Battisti, 6/20. Piena proprietà di immobile a destinazione commerciale, di mq 557,29 al p. primo interrato. Libero. Prezzo base Euro 92.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Eventuale vendita con incanto 28/03/2014 ore 09.30 stesso luogo ciascuno dei lotti allo stesso prezzo e con il medesimo aumento obbligatorio anche in caso di unica offerta. Deposito domande e/o offerte entro le ore 18 del giorno non festivo precedente le vendite (cioè lo studio del delegato in Napoli, Via Camillo De Nardis, 7. Info presso delegato tel. 081/560529, presso custode giudiziario Avv. Nunzia Orditura tel. 081/803392 e su www.astejudiziarie.it (cod. At44605,At44615).

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE A DISTRIBUZIONE DI "AZ FUND 1" FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO A COMPARTI MULTIPLI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Si è notata che la Società di Gestione AZ Fund Management S.A. ha deliberato - ai sensi di quanto previsto al paragrafo 14 "distribuzione dei dividendi" del Prospetto del Fondo - di distribuire per ciascuno dei Comparti che prevedono classi "a distribuzione", gli importi sotto indicati:

Comparto	Importo unitario distribuito (in Euro)
Bond Target 2015, Formula Target 2015, Bond Target Giugno 2016, Bond Target Settembre 2016	0,050
Bond Target Dicembre 2016	0,045
International Bond Target Giugno 2016, Global Currencies & Rates	0,038
Income	0,038
Panor	0,027
Solvency	0,044
Dividend Premium	0,062
Bier Cedola	0,050
Corporate Premium	0,054
Bond Target 2016 Equity Options	0,200
Bond Target 2017 Equity Options	0,035
Formula 1 - Alpha Plus	0,014
Short Term Global High Yield	0,028
Hybrid Bonds	0,029
Car Bond Fund	0,017

Con riferimento ai Comparti Lira Plus, Global Sukuk e Top Rating non viene effettuata alcuna distribuzione dei dividendi.

Gli importi sopra indicati si riferiscono a ciascuna delle quote "a distribuzione" in circolazione alla data del 20 gennaio 2014 (e del 31 gennaio 2014 con riferimento ai soli Comparti Formula 1 - Alpha Plus e Car Bond Fund) e sono al lordo della ritenuta fiscale.

Gli importi sopra indicati saranno posti in pagamento a decorrere dal 24 gennaio 2014 (e dal 6 febbraio 2014 con riferimento ai soli Comparti Formula 1 - Alpha Plus e Car Bond Fund). Il valore della quota dei predetti Comparti del 20 gennaio 2014 (e del 31 gennaio 2014 con riferimento ai soli Comparti Formula 1 - Alpha Plus e Car Bond Fund) terrà conto dello stacco della cedola stessa.

AZ FUND MANAGEMENT S.A. 35, avenue Monterey - L - 2163 LUXEMBOURG - Grand-duché de Luxembourg